



ESPERTI IN PROTEZIONE CIVILE – OdV

Via di San Niccolò, n° 21 - 50125 FIRENZE

e-mail: espertipc.vol@gmail.com

STATUTO

Esperti in Protezione Civile - OdV

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione:

"ESPERTI in PROTEZIONE CIVILE - ODV, da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale e recapito postale in Firenze – Via di San Niccolò n°21 con durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *prevalente in favore di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale* di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore lettera "Y", avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- attività di supporto alle amministrazioni pubbliche o a qualsiasi Ente territoriale ne faccia espressa richiesta in caso di calamità di tipo "A" / "B" / "C" (art. 7 D.lgs. 1/2018);
- attività di formazione ed informazione, con particolare attenzione ai temi riguardanti la Protezione Civile e la Difesa civile, in accordo con le competenti Istituzioni;
- la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile e della difesa civile, anche con il coinvolgimento delle istituzioni (artt.2 e 16 D.Lgs. 1/2018);
- l'informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e le relative norme di comportamento nonché sulla pianificazione di protezione civile in accordo con le competenti Istituzioni;
- la promozione e l'organizzazione di esercitazioni ed altre attività addestrative e formative, anche con il coinvolgimento delle comunità, sul territorio nazionale al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile (art.2 D.lgs. 1/2018);
- supporto specialistico con sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR).

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

1. Sono previste le seguenti categorie di soci:

- a) Soci ORDINARI,
- b) Soci ESPERTI.

2. Possono essere ammessi quali "**soci ordinari**" tutti coloro che, pur non in possesso delle competenze previste per i soci esperti, ne condividono gli scopi e gli obiettivi fissati nello Statuto.

I soci ordinari potranno svolgere compiti -interni- all'Associazione utili per il corretto funzionamento della stessa e per lo svolgimento di aspetti organizzativi e gestionali (esempio: segreteria, contabilità, centralino, o in affiancamento al socio Esperto e solo se ha terminato il percorso di aggiornamento interno). Ciò posto, il socio a fronte del versamento della quota annuale, deve essere messo in grado di partecipare alla vita associativa e di prendere parte alle decisioni fondamentali che indirizzano l'attività sociale (approvazione del bilancio, nomina dell'Organo di amministrazione, modifiche statutarie, ecc.).

3. Possono essere ammessi quali "**soci esperti**" ed iscritti nell' "**Elenco degli Esperti in Protezione Civile**", previa approvazione da parte della Commissione di Valutazione di tutta la documentazione prevista, tutti coloro che risultino in possesso dei requisiti necessari; tale elenco sarà messo a disposizione dei soggetti che costituiscono il Sistema di Protezione civile che ne facciano richiesta.

I soci esperti dovranno obbligatoriamente essere in possesso sia dei titoli (di formazione e di studio), che dell'esperienza specifica in attività di protezione civile; coloro che, pur in possesso dell'esperienza, non raggiungono i minimi requisiti per quanto attiene alla formazione, potranno ottemperare a tale requisito frequentando corsi riconosciuti dalla Commissione di Valutazione o erogati da soggetti istituzionali (Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, Regioni, Città Metropolitane, Province, Comuni, ecc.) e/o organismi o corpi tecnici dello Stato che abbiano comunque una durata minima di 200 ore e che prevedano una valutazione finale oltre che a fornire le conoscenze adeguate al ruolo.

Ai "soci esperti" iscritti nell'Elenco degli Esperti di Protezione Civile, è richiesto un costante aggiornamento, con cadenza almeno annuale, da attestarsi mediante partecipazione a percorsi stabiliti dall'Organo di amministrazione dell'Associazione oppure attività costante e continuativa in ambito lavorativo o volontaristico nel settore specialistico della Protezione Civile; qualora la mancanza di aggiornamento si protragga per più di due anni, il "socio esperto" sarà sospeso dall' "elenco" ed iscritto fra i soci ordinari fino al conseguimento dell'aggiornamento stesso.

L'Elenco degli Esperti dell'Associazione viene aggiornato annualmente; l'iscrizione del socio avviene previa delibera di accettazione della richiesta d'iscrizione da parte dell'Organo di amministrazione entro trenta giorni dalla data del primo consiglio direttivo utile.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, i Regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- l'iscrizione all'Associazione avviene su richiesta scritta dell'interessato redatta esclusivamente sui moduli appositamente scaricabili dal sito internet dell'Associazione completa di tutta la documentazione prevista ed inviata mediante posta ordinaria, fax, email, PEC od eventuali altri sistemi on-line resi noti e pubblicati sul sito web.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera sulle domande non accolte, nella prima riunione programmata, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Le caratteristiche di ammissione sono elencate in apposito articolo contenuto nel Regolamento dell'Associazione.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- Eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- Esaminare i libri sociali;
- Essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- Frequentare i locali dell'Associazione;
- Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- Concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee e prendere visione dei bilanci.

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- Rispettare il presente Statuto ed i Regolamenti;
- Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali, morali o d'immagine di una certa gravità all'Associazione, può essere *escluso* dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa.

L'associato può sempre *recedere* dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono *organi* dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Probiviri;
- Il Comitato Scientifico.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno *3 mesi*, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, in forma cartacea e/o in forma telematica, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti *competenze inderogabili*:

- Nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- Approva il bilancio di esercizio;
- Approva le linee programmatiche delle attività associative;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sulla esclusione degli associati;
- Delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera lo scioglimento;
- Delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega;
- L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto;
- Per *modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

- Per deliberare lo *scioglimento dell'Associazione* e la *devoluzione del patrimonio* occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 **(Organo di amministrazione)**

L'Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione dei nuovi soci;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- deliberare su tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è *formato* da 5 componenti, nominati dall'Assemblea per la *durata* di anni 2 e sono *rieleggibili* per 2 mandati.

Tutti gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 **(Presidente)**

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia dell'Associazione ed ha principalmente le seguenti funzioni:

- sovrintende al rispetto del Codice Deontologico;
- disciplina eventuali controversie interne;
- può esercitare una funzione di controllo sugli atti dell'Organo di amministrazione.

Il Collegio dei Probiviri è composto da un Presidente e due Membri effettivi che verranno eletti con mandato biennale, rinnovabile dall'Assemblea dei Soci su proposta dell'Organo di Amministrazione. Nel Regolamento si disciplina anche l'attività del Collegio.

ART. 11 (Comitato Scientifico)

Il Comitato Scientifico svolge le funzioni di consulenza dell'Organo di amministrazione in tema di ricerca ed informazione scientifica e può formulare proposte circa lo svolgimento delle attività dell'Associazione.

Il Comitato Scientifico è composto, inizialmente, da almeno 3 (tre) componenti (un Presidente e due membri) che verranno nominati dall'Organo di amministrazione con apposita delibera.

Successivamente potranno essere proposti ulteriori Membri su indicazione dei Soci dell'Associazione, di Istituzioni Pubbliche o Private o di altri soggetti all'Organo di amministrazione che ne valuterà la possibile nomina, sentito il Presidente del Comitato Scientifico.

Il Regolamento ne disciplina l'attività.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 10, l'Associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 (Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, convenzioni, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15 (Bilancio di esercizio)

L'Associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 (Libri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

- *De visu* presso la sede sociale previa richiesta scritta a mezzo Pec, o raccomandata a/r;
- *Estratto* di atti o copia integrale di essi in fotocopia da richiedere tramite Pec o raccomandata a/r.

ART. 17 (Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'Associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 18 (Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 19
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *scioglimento* dell'Associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20
(Uffici e Sedi operative)

Su delibera dell'Organo di amministrazione si potranno istituire uffici e sedi operative su tutto il territorio nazionale. Un apposito regolamento disciplinerà il loro funzionamento.

ART. 21
(Marchi, stemmi e distintivi)

Il Marchio "Esperti Protezione Civile"® è un marchio registrato presso l'Ufficio Brevetti e Marchi dello Sviluppo Economico e come tale gode di ogni protezione prevista dall'ordinamento legislativo e giudiziario della Repubblica Italiana ed europea.

ART. 22
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 lug 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Art. 23
(Controversie)

Per quanto riguarda possibili controversie si elegge il Foro di Firenze quale sede competente.

Piero
Bili
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]